

Modifiche del regolamento di previdenza al 1° gennaio 2024

Art. 5 Età di riferimento	<p>L'età di riferimento corrisponde all'età determinante di pensionamento AVS:</p> <ul style="list-style-type: none">• 64 anni per donne nate prima o nell'anno 1960;• 64 anni e 3 mesi per donne nate nell'anno 1961;• 64 anni e 6 mesi per donne nate nell'anno 1962;• 64 anni e 9 mesi per donne nate nell'anno 1963;• 65 anni per donne nate a partire dall'anno 1964, nonché per tutti gli uomini. <p>Il pensionamento anticipato è possibile a partire dall'età di 58 anni.</p> <p>Qualora l'attività lucrativa fosse proseguita dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, su richiesta della persona assicurata, la previdenza può essere prolungata fino al completamento del 70^{esimo} anno d'età, se il salario annuo raggiunge il salario minimo secondo la LPP:</p> <p>a) Rinvio del pensionamento: durante il rinvio del pensionamento non vengono più prelevati contributi. b) Prosecuzione della previdenza: fino al pensionamento effettivo continuano a essere prelevati contributi di risparmio, contributi di rischio, nonché eventuali contributi di risanamento.</p> <p>Al più tardi un mese prima del raggiungimento dell'età di riferimento, la persona assicurata deve comunicare alla Fondazione, quale delle varianti indicate precedentemente dev'essere applicata. La scelta della variante non può più essere modificata fino al pensionamento effettivo. In assenza di una comunicazione, il pensionamento inizia all'età di riferimento.</p>
Art. 6 cpv. 3 Accrediti e averi di vecchiaia	<p>Ad ogni persona assicurata, viene versato ogni anno solare fino all'uscita dalla Fondazione oppure fino ad un evento assicurato, ma al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento, un accredito di vecchiaia sul conto di vecchiaia. L'ammontare degli accrediti annui di vecchiaia è stabilito nelle «disposizioni complementari».</p>
Art. 11 cpv. 3 Obbligo di contributi	<p>Se il rapporto di lavoro viene continuato in accordo con l'azienda oltre l'età di riferimento e la previdenza proseguita secondo l'art. 5 cpv. 3 lett. b, gli accrediti di vecchiaia continuano a essere prelevati fino al pensionamento effettivo.</p>
Art. 14 cpv. 3 Riscatto di anni di contributi	<p>Se la persona assicurata riceve già una prestazione di vecchiaia da un istituto di previdenza o l'ha ricevuta in passato, la possibilità massima di riscatto si riduce nella misura di questa prestazione di vecchiaia.</p>
Art. 17 cpv. 3, 4 Rendita di vecchiaia	<p>Se la persona assicurata continua il rapporto di lavoro oltre l'età di riferimento, può rinviare completamente o parzialmente, senza sostenere oneri contributivi, il prelevamento delle prestazioni di vecchiaia fino al momento del pensionamento effettivo, ma non oltre cinque anni dopo l'età di riferimento oppure può proseguire la previdenza con dei contributi (cfr. art. 5 cpv. 3). In questo caso fruttano interessi il conto di risparmio esistente e, nel caso di una prosecuzione della previdenza, i contributi di risparmio ancora versati da ambo le parti fino al momento del pensionamento effettivo. L'ammontare della rendita di vecchiaia si determina in base alle indicazioni secondo il cpv.</p>

	<p>5. La copertura assicurativa in caso d'invalidità invece termina al più tardi con il raggiungimento dell'età di riferimento.</p> <p>Se la persona assicurata diventa incapace di esercitare un'attività di lavoro durante il rinvio del pensionamento o la prosecuzione della previdenza oltre l'età di riferimento, il pensionamento comincia il primo giorno del mese in seguito all'inizio dell'incapacità lavorativa.</p>
<p>Art. 17 cpv 9 Rendita di vecchiaia</p>	<p>Un prelievo parziale è possibile al più presto dall'età di 58 anni e al più tardi entro il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'art. 5 cpv. 2. Per il prelievo parziale di prestazioni di vecchiaia vale quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La quota della prestazione di vecchiaia anticipata non deve superare la rispettiva quota della riduzione di salario. In seguito all'avvenuto pensionamento parziale, non vengono più presi in considerazione eventuali aumenti del grado di occupazione. • I prelievi parziali possono essere scelti al massimo in tre fasi, di cui la terza corrisponde necessariamente al pensionamento rimanente. Con ogni fase di pensionamento parziale, la persona assicurata può scegliere quale quota desidera prelevare sotto forma di rendita di vecchiaia e quale come capitale di vecchiaia. • Il pensionamento parziale è connesso a una prima riduzione della prestazione di vecchiaia di almeno il 20 %. • Un prelievo parziale è possibile unicamente in caso di una capacità di lavoro completa. • Non è possibile effettuare riscatti in seguito al prelievo parziale. • In base all'art. 2 cpv. 2, il prelievo parziale esclude la continuazione della copertura assicurativa del salario annuo fino ad allora percepito. • Le diverse tassi di conversione per l'aver di vecchiaia fino a e superiore a CHF 600 000 sono applicate per analogia ((visione d'insieme di tutti i versamenti parziali).
<p>Art. 42 Protezione dei dati</p>	<p>La Fondazione trasmette i dati assicurativi dei propri assicurati e beneficiari di rendita ad altre istituzioni di previdenza e di assicurazione, se ciò è necessario per l'adempimento degli scopi nella previdenza professionale. Con un accordo, la Fondazione può delegare il trattamento dei dati a terzi, a condizione che ci siano regole legali di protezione dei dati a garanzia di una protezione adeguata e che coloro che eseguono il trattamento siano sottoposti all'obbligo legale di discrezione o che si impegnino a rispettare tale obbligo.</p> <p>In particolare, sono vevolevi le disposizioni della LPP concernenti il trattamento di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo di discrezione, la comunicazione di dati, nonché l'assistenza giudiziaria e amministrativa. Del resto, sono vevolevi le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati (LPD).</p>